

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 23 aprile 1975 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 1 dell'O.d.G.

N. 51 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Norme relative alla istruttoria e ai pareri in linea tecnica per i progetti esecutivi di opere pubbliche di Bonifica da realizzare con l'intervento finanziario della Regione Puglia"

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 10,00 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Dott. Raffaele Augelli

vice presidenti i sigg.

segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - Sig. Antonio Ventura

e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe		si
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo		si
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo		si
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	si	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Principalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Prof. Nicola Pollicino	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale		si	35) Quarta dr. Nicola		si
11) Colamonaco sig.ra Maria	si		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	si	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		si	38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe		si	39) Romeo on. Antonio	"	
15) Dr. Giuseppe Giuseppe		si	40) Rossi dr. Angelo		si
16) Dilonardo prof. Giovanni	si		41) Rotoio avv. Nicola		si
17) Di Stefano sig. Nicola		si	42) Sasso on. prof. Giuseppe	si	
18) Fantasia prof. Matteo	si		43) Scamarcio avv. Gaetano		si
19) Finocchiaro prof. Beniamino		si	44) Schilardi prof. Giovanni		si
20) Fiore dr. Alessandro	si		45) Somma sig. Antonio	si	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo		si
22) Grosso dr. Antonio		si	47) Tarricone prof. Luigi	si	
23) Laera sig. Alessandro	si		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro		si
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	si	

A relazione del sig. Presidente il quale informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale: "Norme relative alla istruttoria e ai pareri in linea tecnica per i progetti esecutivi di opere pubbliche di bonifica da realizzare con l'intervento finanziario della Regione Puglia".

Dà la parola al relatore per la II Commissione Consiliare Permanente, consigliere Aurelio Andretta.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

E' elevato a L. 300.000.000 il limite di valore della competenza, attribuita dall'art. 12 del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446, ai comitati tecnici provinciali per la bonifica, istituiti con R.D. 18 novembre 1929, numero 2074, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni per l'approvazione definitiva in linea tecnica dei progetti esecutivi riguardanti opere pubbliche di bonifica da realizzare con l'intervento finanziario della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

I Comitati tecnici provinciali per la bonifica sono altresì competenti ad esprimere parere definitivo in linea tecnica su progetti esecutivi, da realizzarsi con l'intervento finanziario della Regione Puglia, comportanti una spesa non eccedente i 300 milioni di lire e relativi ad opere pubbliche di bonifica, che siano stralci di progetti generali, purchè su questi ultimi elaborati tecnici si sia, in precedenza, pronunciato favorevolmente il Comitato tecnico-amministrativo re-

gionale alle OO.PP.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

Sono da ritenersi definitivamente approvati in linea tecnica i progetti esecutivi, da realizzarsi con l'intervento finanziario della Regione Puglia, riguardanti opere pubbliche di bonifica che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico provinciale o del Capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche, i cui importi, per effetto delle offerte in aumento in sede di appalto dei lavori o in conseguenza delle revisioni dei prezzi unitari o in dipendenza dell'applicazione dell'I.V.A., superino i limiti di competenza attribuiti all'epoca dell'istruttoria ai predetti Organi, purchè l'importo aggiornato dei progetti non ecceda il limite di 300 milioni di lire.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

Qualora un progetto esecutivo riguardante opere pubbliche di bonifica comprenda opere ricadenti in due o più provincie, la competenza istruttoria spetta al Genio Civile o all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, a seconda della natura degli interventi, nella cui giurisdizione territoriale ricade la maggior parte delle opere.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale: "Norme relative alla istruttoria e ai pareri in linea tecnica per i progetti esecutivi di opere pubbliche di bonifica da realizzare con l'intervento finanziario della Regione Puglia", nel testo che segue, composto di n. 5 articoli:

Art. 1

E' elevato a L. 300.000.000 il limite di valore della competenza, attribuita dall'art.12 del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446, ai comitati tecnici provinciali per la bonifica, istituiti con R.D. 18 novembre 1929, n. 2074, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni per l'approvazione definitiva in linea tecnica dei progetti esecutivi riguardanti opere pubbliche di bonifica da realizzare con l'intervento finanziario della Regione Puglia.

Art. 2

I Comitati tecnici provinciali per la bonifica sono altresì competenti ad esprimere parere definitivo in linea tecnica su progetti esecutivi, da realizzarsi con l'intervento finanziario della Regione Puglia, comportanti una spesa non eccedente i 300 milioni di lire e relativi ad opere pubbliche di bonifica, che siano stralci di progetti generali, purchè su questi ultimi elaborati tecnici si sia, in precedenza, pronunciato favorevolmente il Comitato tecnico-amministrativo regionale alle OO.PP.

Art. 3

Sono da ritenersi definitivamente approvati in linea tecnica i

progetti esecutivi, da realizzarsi con l'intervento finanziario della Regione Puglia, riguardanti opere pubbliche di bonifica che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico provinciale o del Capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche, i cui importi, per effetto delle offerte in aumento in sede di appalto dei lavori o in conseguenza delle revisioni dei prezzi unitari o in dipendenza dell'applicazione dell'I.V.A., superino i limiti di competenza attribuiti alla epoca dell'istruttoria ai predetti Organi, purchè l'importo aggiornato dei progetti non ecceda il limite di 300 milioni di lire.

Art. 4

Qualora un progetto esecutivo riguardante opere pubbliche di bonifica comprenda opere ricadenti in due o più provincie, la competenza istruttoria spetta al Genio Civile o all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, a seconda della natura degli interventi, nella cui giurisdizione territoriale ricade la maggior parte delle opere.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Augelli)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura